# Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2002/C 151 E/19)

*COM(2002) 123 def. — 2002/0064(ACC)*

*(Presentata dalla Commissione l'8 marzo 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [1].

(2) L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 115, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 98/150/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [2], prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, del 23 febbraio 1998, relativa al suo regolamento interno [3], prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [. . . 2002] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo [4].

*Articolo 3*

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c) del protocollo;

[1] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 1.

[3] GU L 73 del 12.3.1998, pag. 31.

[4] La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione;

c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:

a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera (a) del protocollo;

b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera (b) del protocollo;

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;

d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

---

*ALLEGATO*

**Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)**

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO CHE la Repubblica di Lituania ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO CHE l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica di Lituania consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO CHE, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale lituano recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 76 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO CHE le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica di Lituania di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

**Obiettivi**

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica di Lituania del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali, che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale lituano equivalente, elencati negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente protocollo,

— per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 e al protocollo 2 dell'accordo europeo;

— per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica di Lituania recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale lituano.

*Articolo 3*

**Ravvicinamento della legislazione**

Ai fini del presente protocollo, la Repubblica di Lituania si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

*Articolo 4*

**Reciproca accettazione dei prodotti industriali**

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 35 dell'accordo europeo.

*Articolo 5*

**Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità**

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità. Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

*Articolo 6*

**Clausola di salvaguardia**

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli Allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli Allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

*Articolo 7*

**Estensione del campo di applicazione**

A mano a mano che la Repubblica di Lituania procede all'adozione ed all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli Allegati o concluderne nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

*Articolo 8*

**Origine**

Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

*Articolo 9*

**Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi**

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

*Articolo 10*

**Organismi notificati**

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo saranno quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica di Lituania e la Comunità europea si saranno scambiati prima che vengano completate le procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati si applicherà la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli Allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

*Articolo 11*

**Verifica degli organismi notificati**

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

*Articolo 12*

**Scambio di informazioni e cooperazione**

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

*Articolo 13*

**Riservatezza**

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

*Articolo 14*

**Gestione del protocollo**

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 111 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

a) le modifiche agli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 115, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

*Articolo 15*

**Cooperazione e assistenza tecnica**

La Comunità può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica di Lituania per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

*Articolo 16*

**Accordi con altri paesi**

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

*Articolo 17*

**Entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

*Articolo 18*

**Statuto del protocollo**

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

**Indice**

1) Macchine

2) Ascensori

3) Dispositivi di protezione individuale

4) Sicurezza elettrica

5) Compatibilità elettromagnetica

6) Recipienti semplici a pressione

---

*ALLEGATO*

*sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità*

## MACCHINE

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Diritto nazionale: Ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 28 del 6 marzo 2000 sull'approvazione del Regolamento tecnico concernente la sicurezza delle macchine (GU «Valstybės Žinios» n. 23-601 del 17 marzo 2000, pag. 43), modificata da ultimo dall'ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 53 del 23 aprile 2001 (GU «Valstybės Žinios» n. 37-1267 del 2 maggio 2001, pag. 62).

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Direktoratet for Arbejdstilsynet |
| — Finlandia: | Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5 |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero per lo sviluppo. Segretariato generale dell'industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines) |
| — Paesi Bassi: | Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese): |
| | Instituto Português da Qualidade |

— Regno Unito: Department of Trade and Industry

— Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología

— Svezia: (sotto l'autorità del governo svedese):

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

**Lituania:** Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero per la previdenza sociale ed il lavoro)

SEZIONE III

**ORGANISMI NOTIFICATI**

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

**ACCORDI SPECIFICI**

**Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

*ALLEGATO*

*sul Reciproco Riconoscimento della Valutazione della Conformità*

## ASCENSORI

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

| | |
|---|---|
| Diritto comunitario: | Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1). |
| Diritto nazionale: | Ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 106 del 28 dicembre 1999 sull'approvazione del regolamento tecnico concernente gli ascensori (GU «Valstybės Žinios» n. 28-785 del 5 aprile 2000, pag. 30), modificata da ultimo dall'ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 54 del 23 aprile 2001 (GU «Valstybės Žinios» n. 37-1268 del 2 maggio 2001, pag. 63) e dall'ordinanza n. 83 del 27 giugno 2001 (GU «Valstybės Žinios» n. 58-2103 del 7 luglio 2001, pag. 68) |

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Direktoratet for Arbejdstilsynet |
| — Finlandia: | Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'equipement, des transports et du logement, Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero per lo sviluppo. Segretariato generale dell'industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines) |
| — Paesi Bassi: | Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese): |
| | Instituto Português da Qualidade |
| — Regno Unito: | Department of Trade and Industry |
| — Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| — Svezia: | (sotto l'autorità del governo svedese): |
| | Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) |

**Lituania:** Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero per la previdenza sociale ed il lavoro)

SEZIONE III

### ORGANISMI NOTIFICATI

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

## ACCORDI SPECIFICI

### Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

*ALLEGATO*

*sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità*

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

| | |
|---|---|
| Diritto comunitario: | Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44). |
| Diritto nazionale: | Ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 69 del 3 luglio 2000 sull'approvazione del Regolamento tecnico concernente i dispositivi di protezione individuale (GU «Valstybės Žinios» n. 65-1967 del 2 agosto 2000, pag. 42), modificata da ultimo dall'ordinanza del Ministro per la previdenza sociale ed il lavoro n. 52 del 23 aprile 2001 (GU «Valstybės Žinios» n. 37-1266 del 2 maggio 2001, pag. 62). |

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Direktoratet for Arbejdstilsynet |
| — Finlandia: | Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5<br>Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines) |
| — Paesi Bassi: | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese):<br>Instituto Português da Qualidade |
| — Regno Unito: | Department of Trade and Industry |
| — Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| — Svezia: | (sotto l'autorità del governo svedese):<br>Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) |

**Lituania:** Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero per la previdenza sociale ed il lavoro)

SEZIONE III

### ORGANISMI NOTIFICATI

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

**ACCORDI SPECIFICI**

**Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

*ALLEGATO*

*sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità*

## SICUREZZA ELETTRICA

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

Diritto nazionale: Ordinanza congiunta del Ministro dell'economia e del Direttore del dipartimento di omologazione n. 200/57 del 20 giugno 2001 sull'emendamento al Regolamento tecnico concernente i dispositivi di sicurezza elettrica, approvato dall'ordinanza congiunta del Ministro dell'economia e del Direttore del dipartimento di omologazione n. 351/61 del 19 ottobre 1999 (GU «Valstybės Žinios» n. 54-1932 del 26 giugno 2001, pag. 88).

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet |
| — Finlandia: | Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction Générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère de l'Économie — Service de l'Énergie de l'État<br>Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines) |
| — Paesi Bassi: | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo)<br>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri) |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese):<br>Instituto Português da Qualidade |
| — Regno Unito: | Department of Trade and Industry |
| — Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| — Svezia: | (sotto l'autorità del governo svedese):<br>Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC) |

**Lituania:** Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia)

SEZIONE III

### ORGANISMI NOTIFICATI

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

**ACCORDI SPECIFICI**

**Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

*ALLEGATO*

*sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità*

## COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

| | |
|---|---|
| Diritto comunitario: | Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). |
| Diritto nazionale: | Ordinanza congiunta del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni e del Ministro dell'economia n. 184/183 del 30 maggio 2001 sull'approvazione del Regolamento tecnico concernente la compatibilità elettromagnetica (GU «Valstybės Žinios» n. 47-1637 del 1 giugno 2001, pag. 36), modificata da ultimo dall'ordinanza congiunta del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni e del Ministro dell'economia n. 201/193 del 14 giugno 2001 (GU «Valstybės Žinios» n. 52-1850 del 20 giugno 2001, pag. 62). |

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Telestyrelsen |
| — Finlandia: | Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet<br>Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione:<br>Liikenneministeriö/Trafikministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP), SQUALPI |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero dello sviluppo. Segretariato generale dell'industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère de l'Économie — Service de l'Énergie de l'État |
| — Paesi Bassi: | Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese):<br>Instituto Português da Qualidade<br>Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal |
| — Regno Unito: | Department of Trade and Industry |
| — Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| — Svezia: | (sotto l'autorità del governo svedese):<br>Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC) |

**Lituania:** Susisiekimo ministerija (Ministero dei trasporti e delle comunicazioni)

SEZIONE III

### ORGANISMI COMPETENTI E NOTIFICATI

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

**ACCORDI SPECIFICI**

**Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

*ALLEGATO*

*sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della Conformità*

## RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

SEZIONE I

### DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

Diritto nazionale: Ordinanza del Ministro dell'economia n. 199 del 20 giugno 2001 sull'emendamento al Regolamento tecnico concernente la sicurezza dei recipienti semplici a pressione (GU «Valstybės Žinios» n. 54-1931 del 26 giugno 2001, pag. 77).

SEZIONE II

### AUTORITÀ DI NOTIFICA

**Comunità europea:**

| | |
|---|---|
| — Austria: | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| — Belgio: | Ministère des Affaires Économiques/Ministerie van Economische Zaken |
| — Danimarca: | Direktoratet for Arbejdstilsynet |
| — Finlandia: | Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet |
| — Francia: | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI). Sous-direction de la sécurité industrielle |
| — Germania: | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung |
| — Grecia: | Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'Industria |
| — Irlanda: | Department of Enterprise and Employment |
| — Italia: | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato |
| — Lussemburgo: | Ministère du Travail et de l'Emploi |
| — Paesi Bassi: | Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| — Portogallo: | (sotto l'autorità del governo portoghese):<br>Instituto Português da Qualidade |
| — Regno Unito: | Department of Trade and Industry |
| — Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| — Svezia: | (sotto l'autorità del governo svedese):<br>Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) |

**Lituania:** Ūkio ministerija (Ministero dell'economia)

SEZIONE III

### ORGANISMI NOTIFICATI

**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lituania ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

**Lituania:**

Organismi che sono stati designati dalla Lituania in conformità del diritto nazionale lituano di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

**ACCORDI SPECIFICI**

**Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1) Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2) Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3) In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4) In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5) Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1) Se la Repubblica di Lituania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2) Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3) La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4) I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

## DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LITUANI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Lituania a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le macchine, gli ascensori, i dispositivi di protezione individuale, la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica e i recipienti semplici a pressione.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.